

## CONVENZIONE

PER REGOLAMENTARE LA REALIZZAZIONE E L'USO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA IL PARCHEGGIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ROMA ED IL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE DI RIGNANO SULL'ARNO

FRA

**Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** (in seguito indicata "**RFI**"), con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 00161- ROMA - codice fiscale 01585570581 - partita IVA 01008081000 -, rappresentata nel presente atto dal Dott. Ing. Efisio Murgia nato a Sassari il 12 giugno 1973, in qualità di Direttore Territoriale Produzione di Firenze, in virtù delle procure conferitigli

E

**Comune di Rignano sull'Arno** (in seguito indicato "**Comune**") con sede in Rignano sull'Arno (FI), Piazza della Repubblica 1, C.F. 80022750485 e Partita IVA 03191240484 rappresentato nel presente atto dall'ing. Mauro Badii, nato a Figline Valdarno (FI) il 6 novembre 1964, nella qualità di Responsabile del settore "Gestione del territorio e servizi tecnici", in virtù dei poteri conferitigli in forza di legge e atti amministrativi e per ultimo con del. G.C. n. 66 del 5 giugno 2019.

## PREMESSO

- **che** linea ferroviaria Firenze-Roma (LL) in stazione di Rignano sull'Arno a sud-est si sviluppa in adiacenza a via Roma e quest'ultima in fregio all'argine del fiume Arno;

- **che** il muro di contenimento del rilevato ferroviario da un lato, ed il fiume

dall'altro, non permettono di dotare la viabilità di un marciapiede che consenta ai pedoni, provenienti dal parcheggio degli impianti sportivi, di raggiungere il sottopasso di stazione in sicurezza;

- **che** nell'ambito della sede ferroviaria, a seguito di una semplificazione dell'impianto attuata negli anni, si è creato uno spazio sufficiente per realizzare un percorso pedonale a quota piattaforma ferroviaria;

- **che** il Comune ha elaborato un progetto che prevede la realizzazione di una passerella pedonale che collega il parcheggio degli impianti sportivi con la piattaforma ferroviaria ed un percorso pedonale che raggiunge il 2° marciapiede di stazione;

- **che** il progetto elaborato dal Comune oltre a mettere in sicurezza i pedoni migliora l'accessibilità alla stazione;

- **che** per poter realizzare l'intervento sono necessarie attività propedeutiche sull'area ferroviaria per rendere gli impianti ferroviari completamente indipendenti dal percorso pedonale il cui importo è stato valutato da RFI in € 150.000,00;

- che il Comune si è reso disponibile a finanziare l'intervento propedeutico e RFI a realizzare i relativi lavori;

- **che** con Delibera del. G.C. n. 66 in data 5/06/2019 è stato approvato in schema il testo della presente convenzione.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## ARTICOLO 1

### PREMESSE

Le su esposte premesse formano parte integrante del presente atto.

## ARTICOLO 2

### AUTORIZZAZIONE

RFI autorizza il Comune a costruire ed a mantenere, a sua cura, spesa e responsabilità il collegamento fra il parcheggio degli impianti sportivi in via Roma con il 2° marciapiede di stazione e quindi con il sottopasso di stazione come rappresentato negli elaborati richiamati al successivo art. 3 e dettagliato nel successivo art. 4.

In particolare l'autorizzazione riguarda:

- la realizzazione di un percorso pedonale, su area ferroviaria a margine del muro di contenimento del rilevato ferroviario dal km 285+990 fino al km 286+130 circa corrispondente all'inizio del marciapiede di stazione;
- l'appoggio della passerella pedonale sul muro di contenimento del rilevato ferroviario;
- l'uso promiscuo del percorso pedonale e del 2° marciapiede per raggiungere il sottopasso di stazione;
- l'esecuzione dei lavori in fascia di rispetto ferroviario di cui all'art. 49 del DPR 753 del 1980;

L'autorizzazione è condizionata al rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nella presente convenzione.

### ARTICOLO 3

#### OPERE DI PROGETTO

Le dimensioni, le modalità costruttive, le caratteristiche tecniche delle opere oggetto dell'autorizzazione sono indicate nel progetto esecutivo di cui all'elenco elaborati allegato (**allegato n.1**) le cui tavole più significative si allegano alla presente Convenzione, per formarne parte integrante (**allegato n.2**):

- 1) R\_02 Relazione generale
- 2) T.02 – Int. A Planimetria generale Stato di Progetto;
- 3) Elab.47 – Planimetria fascia di rispetto D.P.R. 11/07/1980 n° 753
- 4) T.05 – Int. A Particolari;
- 5) Tav. S.01 – Piante e sezioni;
- 6) Tav. S.04 – Carpenteria spalle;
- 7) Tav. S.06 – Dettagli carpenteria metallica;
- 8) R-11 e PSC – Piano di manutenzione;

Gli interventi per le attività propedeutiche sulle aree ferroviarie da realizzare a cura di RFI sono computati nella perizia allegata (**allegato n.3**).

### ARTICOLO 4

#### CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Le opere da realizzarsi in proprietà ferroviaria sono:

- Percorso pedonale della larghezza di m 2,00 e lunghezza di m 129,25;
- Pianerottolo di sbarco della passerella delle dimensioni di m 2,00 x 2,30;

– Muro di contenimento calcestruzzo armato, a protezione del percorso lato binari, di altezza variabile con sovrastante barriera in acciaio ancorata sul muro in c.a. della medesima tipologia recentemente impiegata da RFI al parcheggio di Rignano;

– Soletta in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata;

– Canalizzazione per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche;

– Impianto di illuminazione;

– Canalizzazione di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche della piattaforma ferroviaria;

– Realizzazione di mancorrente di sicurezza sul muro di contenimento del rilevato per tutta la lunghezza del camminamento;

– Realizzazione dell'appoggio della passerella pedonale sul muro di contenimento del rilevato ferroviario mediante scapitozzatura dello stesso, realizzazione di micropali armati, cordolo in calcestruzzo armato, posa di appoggio del tipo unidirezionale longitudinale strutturale a disco elastomerico non armato confinato munito di ritegni sismici verticali;

Le opere da realizzarsi nella fascia sottoposta a vincolo ferroviario sono:

– realizzazione di passerella pedonale mediante struttura composta in acciaio;

– realizzazione di blocco scala e ascensore rivestito in lamiera metallica;

– sistemazioni dell'area di sbarco a terra del blocco scala e ascensore;

L'area di proprietà RFI interessata dal percorso pedonale è rappresentata al Catasto Terreni del Comune di Rignano Sull'Arno al **Foglio 35** particella 812 per una superficie di mq 300 circa fino al limite dell'inizio del 2° marciapiede di stazione.

L'utilizzo promiscuo del 2° marciapiede di stazione sarà regolamentato da RFI attraverso idonei provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario.

## **ARTICOLO 5**

### **INTERVENTI PROPEDEUTICI – ONERI - PAGAMENTI**

RFI provvederà, a propria cura, con oneri a carico del Comune, alla realizzazione delle attività propedeutiche sull'area ferroviaria per rendere gli impianti ferroviari completamente indipendenti dal percorso pedonale.

L'importo di dette attività sono state stimate in **€ 150.000,00** come risulta dalla perizia allegata (**allegato n.3**).

I lavori di competenza RFI inizieranno a seguito del pagamento da parte del Comune dell'importo di € 150.000,00 (IVA compresa) ed avranno la durata di mesi 6 (sei).

Il pagamento dell'importo di € 150.000,00 onnicomprensivo corrispondente alla perizia allegata (allegato n.3) avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla emissione di fattura da parte di RFI.

## **ARTICOLO 6**

### **CONSEGNA DELLE AREE**

A seguito dell'ultimazione dei lavori di cui al precedente paragrafo RFI

procederà alla consegna delle aree ferroviarie al Comune per la realizzazione del percorso pedonale e per la predisposizione dell'appoggio della passerella sul muro di contenimento del rilevato ferroviario.

RFI consegnerà le aree oggetto della presente convenzione nello stato di fatto in cui si trovano libere da materiali di qualsiasi natura, attrezzature e contaminazioni note, prescrivendo eventualmente separazioni fisiche e/o interventi ritenuti necessari per garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria. Prima dell'inizio dei lavori in area ferroviaria il Comune dovrà presentare a RFI la documentazione autorizzativa degli Enti sovraordinati tenuti ad esprimersi per Legge. Prima di eseguire qualsiasi intervento sulle aree ferroviarie consegnate e/o nella fascia di rispetto di cui al DPR 753/80 dovrà essere sottoscritto specifico verbale di accordi fra RFI – SO Unità Territoriale Firenze Sud – ed il Comune e/o per essa l'impresa appaltatrice. Resta fermo quanto previsto dal secondo capoverso dell'art. 11.

#### **ARTICOLO 7**

#### **ESECUZIONE DELLA PASSERELLA E PERCORSO PEDONALE A CURA DEL COMUNE**

Tutti i lavori necessari per la costruzione della passerella e del percorso pedonale, ivi compresi quelli provvisori, saranno eseguiti a cura, spese e responsabilità del Comune, a mezzo di ditta appaltatrice individuata in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

I suddetti lavori potranno avere inizio a partire dalla data del verbale di

accordi di cui al precedente articolo.

### **Prescrizioni generali per la realizzazione dell'opera**

1. I lavori da eseguirsi nelle aree di proprietà di RFI dovranno essere realizzati sotto la sorveglianza di personale ferroviario, alle cui indicazioni di dettaglio il Comune dovrà attenersi;

2. per quanto attiene alle modalità di esecuzione dei lavori in prossimità di linee ed apparecchiature elettriche aeree sotto tensione, dovranno essere osservate le norme riportate all'art. 19 del Regolamento di Attuazione della Legge 26.4.74 n. 191 approvato con DPR 1.6.79 n. 469.

3. in prossimità della linea ferroviaria in esercizio le lavorazioni dovranno avvenire al di là della separazione fisica predisposta secondo le indicazioni fornite nel verbale di accordi richiamato al precedente articolo e sono autorizzati in ogni caso accessi a mezzi o persone oltre tale limite se non con consenso esplicito del personale di RFI;

4. tutte le opere dovranno essere eseguite nel rispetto degli elaborati progettuali approvati da RFI e nel rispetto delle norme in vigore e delle prescrizioni di dettaglio inerenti la sicurezza che potranno essere impartite da RFI.

## **ARTICOLO 8**

### **SICUREZZA**

Il Comune, in qualità di soggetto committente, per gli interventi di propria spettanza, dovrà adempiere ai disposti di cui al D.Lgs.81/2008.

Premessa la specificità delle norme in materia di sicurezza in ambito



ferroviario quali la Legge 191/74 e 469/79 seguono le informazioni in merito ai rischi specifici di carattere generale esistenti nell'ambiente ferroviario e le relative misure generali di prevenzione:

**- Rischio d'indebito lancio d'oggetti dai treni in transito, proiezione di corpuscoli e scorie di frenatura.**

Al momento del transito dei treni o al passaggio di manovre o altri convogli ferroviari, ripararsi o voltare le spalle al convoglio per evitare possibili infortuni accidentali agli occhi e al viso.

**- Rumore.**

Sui piazzali ferroviari esiste una rumorosità di fondo dovuta alla normale attività ferroviaria stimata mediamente in 65 db (A). L'esatta intensità della rumorosità ambientale può comunque variare da impianto ad impianto. Il relativo valore dovrà pertanto essere richiesto al Responsabile dell'impianto interessato.

**- Elettricità (rischio elettrocuzione ove esistono linee elettriche).**

Tutte le condutture elettriche di trasporto, d'alimentazione, di contatto e di distribuzione ed in genere le linee sotto tensione nonché le apparecchiature alle stesse connesse devono considerarsi permanentemente in tensione. Il loro contatto anche indiretto, oppure il solo troppo avvicinarsi ad esse deve ritenersi mortale. Prima di avvicinarsi o mettersi in contatto con le suddette parti è rigorosamente prescritta un'adeguata protezione. Non avvicinarsi mai con la persona o con gli attrezzi a distanza inferiore a quella di sicurezza (m 1 per tensioni fino a 25 kV e m 3 per tensioni oltre 25 kV e fino a 220 kV) dai

	conduttori, isolatori ed accessori.	
	Non toccare qualsiasi filo metallico pendente potendo essere questo sotto tensione. Durante la manipolazione o il trasporto d'oggetti alti assicurarsi che questi non vadano ad interferire con la linea di contatto entro il limite di sicurezza.	
	Il trasporto in parola deve essere eseguito, per quanto possibile, disponendo l'oggetto in posizione orizzontale.	
	Nel caso si debbano eseguire scavi, sondaggi o quant'altro non previsti nel progetto allegato occorre conseguire preventiva autorizzazione da RFI e dopo che sia stata verificata l'eventuale presenza di cavi interrati e sotto tensione.	
	In caso d'incendio non usare acqua in presenza di linea di contatto elettrica e dare subito avviso al personale ferroviario secondo il piano d'emergenza predisposto.	
	E' vietato usare getti d'acqua a qualsiasi scopo nelle vicinanze di linee di contatto elettriche. Non accendere fuochi o bruciare erbe o quant'altro nelle vicinanze di linee elettriche.	
	Ulteriori informazioni sui rischi specifici in ambito ferroviario potranno essere assunti presso RFI, SO Unità Territoriale Firenze Sud.	
	Il Comune dovrà pertanto rendere edotto il personale che sarà impegnato nei lavori, nonché eventuali prestatori d'opera occasionali, dei rischi esistenti. Di tale avvenuta informazione ne renderà partecipe RFI oltre a trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi della normativa vigente.	
	Il Comune è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo si	

rendessero necessarie garantendo a RFI, oltre ottemperanza alle norme vigenti, anche ottemperanza ad eventuali norme in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

## **ARTICOLO 9**

### **SPESE DI SORVEGLIANZA DA PARTE DEL PERSONALE DI RFI**

Non sono previste a carico del Comune spese per la sorveglianza da parte del personale ferroviario in considerazione della finalità dell'intervento ai fini dell'accessibilità alla stazione. Fanno eccezione eventuali spese sia di sorveglianza che di rallentamenti alla circolazione ferroviaria che si dovessero attuare a causa di non osservanza delle prescrizioni imposte da RFI o negligenza nell'attuazione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice.

## **ARTICOLO 10**

### **VARIANTI**

Le eventuali varianti alle opere in progetto che si dovessero rendere necessarie durante l'esecuzione dei lavori potranno essere eseguite solo in seguito a specifica autorizzazione di RFI.

## **ARTICOLO 11**

### **TUTELA AMBIENTALE**

Il Comune si assume il compito di provvedere a sua cura e spese alla bonifica da eventuali inquinanti del suolo che si dovessero causare durante il corso dei lavori nelle aree concesse da RFI per la realizzazione del percorso pedonale e dell'appoggio della passerella. In tale caso il Comune rimane responsabile delle eventuali inadempienze alla vigente normativa, restando RFI esclusa da

ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Restano ferme le responsabilità e gli obblighi previsti e disciplinati dal Titolo

V del D. Lgs. 152/2006 relativamente a inquinamenti, contaminazioni o danni

ambientali pre-esistenti alla consegna delle aree al Comune o non da essa

provocati. Per tali casi RFI solleva il Comune da ogni e qualsiasi

responsabilità, obbligo o onere in merito.

## **ARTICOLO 12**

### **SOSPENSIONE LAVORI - SPOSTAMENTO ATTRAVERSAMENTI /SOTTOSERVIZI**

Se per motivate esigenze o per garantire la regolarità e continuità

dell'esercizio ferroviario, fosse necessaria la sospensione temporanea dei

lavori, le parti concorderanno di volta in volta le relative modalità, senza che

per questo RFI sia tenuta a corrispondere compensi o indennità di sorta.

Eventuali opere concernenti modifiche o spostamenti di linee telegrafiche,

telefoniche, elettriche, di condotte di liquidi e gas, interessanti la sede

ferroviaria, in superficie o in sotterraneo, interferenti con i lavori di

costruzione del percorso pedonale o opere correlate saranno concordate e

regolate direttamente a cura e spese del Comune con le Amministrazioni o

Enti proprietari delle linee o condotte da spostare o modificare.

Resta in ogni modo fermo l'obbligo, da parte degli Enti e dei proprietari degli

attraversamenti comunque interessanti la sede e la proprietà ferroviaria, di

presentare preventivamente a RFI, per l'esame, il benestare e l'approvazione di

competenza, il progetto delle modifiche e degli spostamenti degli

attraversamenti, i quali dovranno essere, in ogni caso, disciplinati da appositi

atti, così come previsto dalle norme vigenti in materia.

### **ARTICOLO 13**

#### **VERBALE DI COLLAUDO E APERTURA AL TRANSITO**

Ultimati i lavori di costruzione della passerella e del percorso pedonale ed eseguito il collaudo dell'opera, l'opera nel suo complesso potrà essere aperta all'uso solo dietro sottoscrizione di verbale in contraddittorio fra un rappresentante del Comune ed un rappresentante di RFI, con il quale viene accertata la regolare esecuzione dei lavori e la messa in sicurezza del camminamento in relazione all'infrastruttura ferroviaria.

### **ARTICOLO 14**

#### **MANUTENZIONE DEL PERCORSO PEDONALE IN AREA FERROVIARIA**

Le opere eseguite in proprietà ferroviaria si intendono compenstrate nella proprietà stessa e con la presente convenzione ne viene autorizzato l'uso promiscuo per l'accesso al sottopasso di stazione.

A seguito dell'apertura al transito del percorso pedonale, il Comune provvederà a propria cura, spese e responsabilità alla completa manutenzione ordinaria e straordinaria:

- a) del percorso pedonale dallo sbarco della passerella fino al limite del 2° marciapiede di stazione;
- b) della struttura di appoggio della passerella e dei dispositivi di appoggio.

Gli interventi di cui sopra potranno essere attuati solo su autorizzazione di RFI.

A seguito dell'apertura al transito del percorso pedonale, RFI provvederà a propria cura, spese e responsabilità alla completa manutenzione ordinaria e straordinaria:

- a) della canalizzazione di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche fra l'infrastruttura ferroviaria ed il percorso pedonale.

## **ARTICOLO 15**

### **ESECUZIONE IN DANNO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE**

Qualora una delle parti dovesse rilevare deficienze nella manutenzione di competenza della controparte che determini condizioni di riduzione della stabilità, efficacia, accessibilità e sicurezza delle opere ferroviarie o idrauliche, ne darà comunicazione alla stessa, la quale si obbliga di provvedere subito - e comunque entro il termine che sarà indicato nella comunicazione di cui sopra - ad eliminare le deficienze riscontrate.

Qualora poi la controparte non provvedesse a quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati indilazionabili perché sarebbe minacciata la sicurezza dell'esercizio o delle opere, la parte richiedente avrà la facoltà, dandone opportuna comunicazione alla controparte, di provvedere essa stessa ai lavori occorrenti per ovviare la detta situazione di pericolo e ciò a tutte spese della controparte stessa, la quale mentre sin da ora autorizza l'esecuzione dei detti lavori, si obbliga di rimborsare in tale evenienza tutte le spese dirette ed indirette che saranno state sostenute dalla richiedente.

## **ARTICOLO 16**

### **MODIFICHE E RIFACIMENTI**

Eventuali rifacimenti o modifiche nell'interesse del Comune saranno attuate a spese dello stesso e:

- per quanto ricadente in area ferroviaria dovranno essere concordati con RFI e non alterare la funzionalità e lo scopo dell'opera stessa;

- per quanto ricadente nella fascia di rispetto ferroviario dovranno essere preventivamente autorizzati da RFI.

Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, chi li esegue dovrà adottare, nel rispetto delle norme e prescrizioni contenute nel presente atto, i provvedimenti più opportuni affinché non siano arrecati danni alla sede, agli impianti ed alle cose delle parti che intervengono alla presente.

Qualora si verificassero danni, le parti che intervengono alla presente si obbligano a rimborsarli assumendosene la completa responsabilità in sede civile e penale.

## **ARTICOLO 17**

### **SUBENTRO**

RFI ed il Comune accettano tutti i diritti e gli obblighi assunti con la stipula della presente convenzione in ordine alla gestione e manutenzione delle opere ed al riconoscimento dei diritti di passaggio; i suddetti diritti ed obblighi dovranno essere trasferiti ad eventuali soggetti a qualsiasi titolo subentranti nella proprietà o gestione delle opere. Questi dovranno essere comunicati alla controparte entro 60 giorni dalla consegna delle opere.

## **ARTICOLO 18**

### **RESPONSABILITÀ DELL'ESECUZIONE**

Il Comune, in qualità di Ente attuatore delle opere oggetto della presente convenzione, ad esclusione delle opere propedeutiche, è responsabile dell'esecuzione dei lavori; RFI resta sollevata da ogni responsabilità progettuale derivante dall'approvazione dei progetti e dalla sottoscrizione della presente convenzione.

## **ARTICOLO 19**

### **INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI DELLA CONVENZIONE**

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 n.101, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", le parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal suddetto D. Lgs. e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione



di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così come costituite in testa al presente atto.

## **ARTICOLO 20**

### **STIPULA ATTO-FORO COMPETENTE**

Il presente atto sarà repertoriato agli atti di RFI e del Comune, sarà soggetto a registrazione nel solo caso d'uso. Le relative spese di bollo, se dovute, sono a carico dell'interessato.

In caso di registrazione, il presente atto sarà soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 24/04/86 N° 131.

Resta inteso che eventuali vertenze giudiziarie saranno deferite in via esclusiva al Tribunale di FIRENZE.

## **ARTICOLO 21**

### **DECORRENZA E DURATA**

Il presente atto a tutti gli effetti decorre dalla data di stipula ed avrà una durata pari a quella delle opere realizzate.

Il presente atto verrà firmato dalle parti con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2015 e la sua efficacia decorrerà dalla apposizione della firma di RFI.

Allegati:

- 1) Elenco elaborati;
- 2) Tavole significative
- 3) Perizia attività propedeutiche

PER IL COMUNE DI RIGNANO SULL' ARNO

PER RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.